

TI_GERICHTE 14.2021.64 vom 20. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.64

FR: TI_GERICHTE 14.2021.64 du 20 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.64 del 20 ottobre 2021

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Impegno del notaio rogante di versare il saldo del prezzo di compravendita agli eredi venditori secondo le istruzioni del loro procuratore. Trattenuta della quota di uno degli eredi

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che la comunione ereditaria rimane tale fino alla sua divisione – per la quale è necessaria la forma scritta e non si concretizza con la vendita di un immobile – e agisce secondo il principio dell'unanimità. Non avendo rilevato negli atti alcuna istruzione da parte di PINT1 1 o dei coeredi di corrispondere parte del provento della vendita a RE 1, il primo giudice ha ritenuto che mancasse un valido titolo di rigetto dell'opposizione e ha pertanto respinto l'istanza.

E. 4

Col reclamo RE 1 rimprovera al Pretore diverse omissioni. La prima, per non aver considerato che la lettera del 9 dicembre 2019 trasmessa dall'avv. CO 1 al proprio patrocinatore – con la quale gli comunicava che “fino alla risoluzione della vertenza” i soldi sarebbero rimasti sul suo conto – altro non farebbe che confermare che il notaio ha preso autonomamente la decisione di accreditare ai cinque fratelli quanto di loro spettanza e di trattenere illegalmente la somma rivendicata. La seconda, per non aver constatato che il potere di rappresentanza conferito dai coeredi alla sorella PINT1 1 è decaduto al momento in cui il proprio patrocinatore si è rivolto al convenuto a tutela dei suoi interessi. La terza, per non aver ritenuto che l'impegno assunto dal notaio al punto 4 del rogito costituisce un valido riconoscimento di debito, “consegnato in un atto pubblico” unitamente al documento – allestito dallo stesso notaio – da cui risulta la quota parte dovuta all'istante. Il reclamante ritiene poi “sconcertante e incomprensibile” che il Pretore abbia negato il rigetto dell'opposizione per l'assenza d'istruzioni in merito alla ripartizione del provento della vendita, omettendo di constatare che per 5/6 il medesimo era già stato onorato su iniziativa del notaio, che ha così discriminato il reclamante senza che il rogito prevedesse limitazioni o esclusioni di sorta al suo diritto d'incasso. Ribadisce infine il comportamento “non neutrale” dell'escusso e richiama le disposizioni previste dalla legge sul notariato – in particolare l'obbligo per il notaio di “salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti” – sulle quali a suo dire il Pretore non si è minimamente determinato.

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni,

una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall'escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev'essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all'atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l'istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

E. 5.1

Nella fattispecie, come visto l'istante fonda la propria richiesta sia sull'impegno assunto dal notaio, al punto 4 del rogito (doc. C pag. 3), di corrispondere "il saldo del prezzo di compravendita [...] secondo le istruzioni dei venditori e per essi della loro procuratrice, non appena l'iscrizione dell'esercizio del diritto di compera sarà stata confermata dall'Ufficio del Registro fondiario", sia sul documento allestito dal notaio medesimo, dal quale risulta l'importo – di fr. 445'168.30 – dovuto a ciascun erede, lui compreso (doc. G).

E. 5.2

Ora, non si evince dagli atti che la procuratrice degli eredi abbia dato l'istruzione al notaio di versare un sesto del saldo del prezzo di compravendita al reclamante, anzi risulta l'esatto contrario. Può darsi che ella non potesse più rappresentarlo dopo che il suo patrocinatore si era rivolto al convenuto a tutela dei suoi interessi, ma ciò non obbligava il notaio, ai termini del rogito, a versargli una quota del saldo del prezzo. In assenza d'istruzioni vincolanti della procuratrice degli eredi, l'avv. CO 1 non poteva far altro che trattenere tale saldo.

E. 5.3

In assenza di un impegno del notaio nel rogito di versare al reclamante un sesto del saldo del prezzo di compravendita, il calcolo delle quote contenute nel doc. G è senza rilievo dal profilo della procedura di rigetto dell'opposizione, per tacere del fatto che il rogito non vi rinvia (contrariamente all'esigenza posta nel caso di un riconoscimento fondato su una pluralità di documenti, v. sopra consid. 5). D'altronde il doc. G non costituisce da sé solo un titolo di rigetto provvisorio, perché mancano sia una dichiarazione di riconoscimento da parte del notaio, sia la sua firma autografa sul documento in questione (art. 82 cpv. 1 LEF).

E. 5.4

Anche se la decisione del notaio di versare quote del saldo del prezzo di compravendita a tutti gli eredi tranne che al reclamante fosse suscettibile di ledere il suo dovere di salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti – ancorché neppure il reclamante contesti il diritto dei coeredi alla propria quota – dal punto di vista della procedura di rigetto dell'opposizione la questione sarebbe ad ogni modo priva di rilevanza.

Fosse anche ipotizzabile una sua responsabilità nei confronti del reclamante, in mancanza di un incondizionato riconoscimento scritto e firmato di proprio pugno dal notaio non vi è spazio per rigettare la sua opposizione. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le sue eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria (sopra consid. 2 e 5).

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 455'168.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.